



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2014, proposto da:
[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Colaci
e Valerio Natale, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato
Maria Giuseppina Lo Iudice in Roma, via Ennio Quirino Visconti,
55;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona
del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

nei confronti di

[REDACTED]

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, Catanzaro, Sezione II, 8 maggio 2014, n.

[REDACTED]

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l'avvocato Pafundi, per delega dell'avvocato Colaci, e l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti.

FATTO e DIRITTO

1.- La signora [REDACTED] ex militare volontario delle Forze armate congedata senza demerito al termine della ferma annuale in data 3 aprile 2006, ha presentato domanda di partecipazione al concorso per l'assunzione nella Regione Calabria di 202 docenti nella scuola primaria, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) del 24 settembre 2012.

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in relazione a tale concorso, ha previsto una riserva obbligatoria del 30% dei posti.

Il suddetto bando non conteneva, però, tale riserva.

Il Ministero della difesa, con nota del 16 ottobre 2012, n. 159007, ha invitato l'amministrazione procedente a rettificare il bando.

Il Miur ha provveduto, in data 31 ottobre 2012, a modificare il modulo di domanda *on line* inserendo la lettera R per la riserva a favore degli *ex* militari senza modificare il bando.

La signora [REDACTED] ha compilato la domanda prima della suddetta data,

ancorché abbia provveduto a spedirla il successivo 6 novembre, utilizzando il precedente modulo non contenente la lettera R e sbarrando la casella con la lettera T, relativa alla semplice preferenza per gli *ex* militari.

La parte ha sostenuto le prove del concorso, dichiarando, in quella sede, di avere diritto alla riserva.

All'esito dell'approvazione della graduatoria l'amministrazione non le ha riconosciuto tale diritto, collocandola alla posizione n. [REDACTED]

2.- La parte ha impugnato la graduatoria innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, facendo valere l'illegittimità della stessa per il mancato riconoscimento del diritto alla riserva.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 8 maggio 2014, [REDACTED] ha rigettato il ricorso, rilevando che la candidata «al momento della spedizione *on line* della domanda aveva l'onere di verificare quale fosse la modulistica per tempo vigente e di utilizzare quella aggiornata».

3.- La ricorrente di primo grado ha proposto appello, deducendo l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale rilevato che l'appellante aveva utilizzato un vecchio modulo non più modificabile dopo la sua compilazione e che comunque l'amministrazione era stata informata della reale situazione di riservista dell'interessata. L'appellante ha, inoltre, dedotto la violazione dell'art. 1014 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui prevede che le amministrazioni procedenti devono trasmettere al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso.

4.- L'amministrazione statale intimata ha chiesto il rigetto dell'appello.

5.– Questa Sezione, con ordinanza 4 agosto 2014, n. [REDACTED], ha accolto la domanda cautelare, ordinando all'amministrazione di inserire, con riserva, la parte nella graduatoria, senza pregiudizio delle altre parti.

6.– L'appello è fondato.

Sul piano della normativa rilevante, il d.lgs. n. 66 del 2010, nel testo vigente *ratione temporis*, disponeva, all'art. 1014, comma 3, che:

- «per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferie contratte anche al termine o durante le rafferme (...) è elevata al 30 per cento»;
- «i bandi di concorso (...), devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto»;
- «tali amministrazioni, aziende, enti ed istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso».

L'art. 678 dello stesso d.lgs. n. 66 del 2010 ha previsto che le suddette riserve di posti si applicano anche «agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta».

Sul piano dei principi generali, i rapporti tra privati e pubblica amministrazione devono essere ricostruiti alla luce delle regole della correttezza che impongono di tenere in considerazione l'affidamento incolpevole ingenerato nei destinatari dell'azione amministrativa da comportamenti posti in essere da parte della stessa amministrazione.

Nella fattispecie in esame l'amministrazione non aveva inserito nel bando la clausola contenente la riserva legale e aveva messo a disposizione dei partecipanti al concorso un modulo di domanda non contenente la casella che consentisse di rendere edotta

l'amministrazione stessa dell'esistenza di un diritto alla riserva.

Soltanto dopo la nota del Ministero della difesa il Miur ha modificato, in data 31 ottobre 2012, i moduli.

L'appellante, in possesso della qualifica richiesta dalla riportata normativa, ha provveduto a compilare il precedente modulo prima di tale data ma lo ha inviato il successivo 6 novembre quando erano disponibili i nuovi moduli.

La descrizione dei fatti e la loro evoluzione temporale dimostra come l'errore in cui sia incorsa l'appellante sia scusabile in quanto cagionato da un comportamento colpevole del Ministero.

Non può pertanto seguirsi, come fatto dal primo giudice, una logica formalistica che valorizza la circostanza che al momento dell'invio della domanda esistevano i nuovi moduli ma deve seguirsi una logica sostanziale che, in ossequio alle regole della correttezza, tiene conto dell'effettivo possesso da parte dell'appellante del requisito in esame e della mancata rituale comunicazione del dato al Ministero in ragione della applicazione tardiva della normativa che contempla la riserva da parte del Ministero stesso.

7.- Per le ragioni sin qui esposte l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della graduatoria nella sola parte in cui non riconosce all'appellante il diritto alla riserva e la conseguente collocazione in graduatoria che tenga conto di tale diritto.

8.- Il Ministero intimato è condannato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si determinano in euro 3.000,(tremila), oltre accessori.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l'appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara fondato il ricorso di primo grado;

b) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si determinano in euro 3.000, (tremila), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Meschino, Presidente FF

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)